



COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA

Provincia di Ferrara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Deliberazione n. 22 del 06-08-2020

Adunanza Ordinaria – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: Articoli 175 e 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio - Bilancio di previsione finanziario 2020-2022.

L'anno **duemilaventi** il giorno **sei** del mese di **agosto** alle ore **21:00** nella sala delle adunanze consiliari, è stato convocato il Consiglio Comunale previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

Il Segretario Generale Montemurro Francesco, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. **12** Consiglieri.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pezzolato Paolo – nella sua qualità di , ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:

Bini Alessandro
Grassi Francesco
Dellacecca Gabriella

il PRESIDENTE introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri:

Pezzolato Paolo	Presente	Grassi Francesco	Presente
Trombin Elisa	Presente	Bertelli Raffaele	Presente
Milani Renato	Presente	Dellacecca Gabriella	Presente
Pandini Enrico	Presente	Ferro Giovanni	Assente
Tuffanelli Elena	Presente	Vezzali Raffaella	Presente
Bini Alessandro	Presente	Turra Sonia	Presente
Casetto Luisa	Presente		

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 1

VOTANTI:

Mancinelli Enrico P

Deliberazione n. 22 del 06-08-2020

OGGETTO: Articoli 175 e 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio - Bilancio di previsione finanziario 2020-2022.

Si dà atto che la discussione del presente argomento è registrata su nastro magnetico e conservata agli atti, come documentazione amministrativa ai sensi della Legge 241/90.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

RICHIAMATO l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 11/06/2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 11/06/2020 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022, la nota integrativa e il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio 2020/2022 (Bilancio armonizzato di cui all'art. 9, del D. lgs. 118/2011);
- con provvedimento della Giunta Comunale n. 55 del 18/06/2020 è stato approvato, e dichiarato immediatamente eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione - (PEG) per il periodo 2020/2022;
- con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

VISTE le successive Deliberazioni di variazione al Bilancio di Previsione finanziario e al Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2020/2022;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 193 comma 1 TUEL, gli enti locali devono rispettare durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6;

RICHIAMATO l'art. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente approva:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

VISTO l'art. 175 comma 8, il quale prevede che *“Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”*;

RICHIAMATO il D.L. n. 34/2020 *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, ed in particolare l'art. 106 comma 3bis, inserito in sede di conversione, che differisce al 30 settembre 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2020, nonché per la salvaguardia degli equilibri di bilancio;

DATO ATTO che l'annualità 2020 è caratterizzata dall'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del virus Covid-19, che sta comportando conseguenze a livello economico significative, con indubbi riflessi sugli equilibri degli enti locali;

CONSIDERATO che i DD.LL. n. 18/2020 e n. 34/2020 hanno previsto diverse misure a sostegno dei bilanci degli enti locali, oltre al differimento di numerosi termini amministrativi per l'espletamento di altrettanti adempimenti;

RICHIAMATE in particolare le seguenti principali misure di sostegno:

- Art. 112 D.L. 18/2020 in merito alla sospensione delle quote capitale dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. agli enti locali, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;
- Art. 114 D.L. 18/2020: Fondo per la sanificazione degli ambienti;
- Art. 106 D.L. 34/2020: Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali;
- Art. 177 D.L. 34/2020: contributo compensativo per esenzione IMU immobili turistico ricettivi;
- Art. 180 D.L. 34/2020: contributo compensativo per esenzioni imposta di soggiorno;
- Art. 181 D.L. 34/2020: contributo compensativo per esenzioni suolo pubblico;
- Accordo quadro sottoscritto il 7 aprile 2020 dall'Associazione bancaria italiana, Anci ed Upi in merito alla sospensione per il 2020 della quota capitale delle rate dei finanziamenti;
- Circolare n. 1300 del 23 aprile 2020 della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in merito alla facoltà di rinegoziazione di mutui contratti con la medesima;

RITENUTO pertanto necessario procedere con l'assestamento del bilancio ed il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

DATO ATTO che con mail del 21.07.2020 il Responsabile del Settore Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui, anche al fine di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

RILEVATO che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare, come risulta dalle attestazioni dei Responsabili;

CONSIDERATO che i Responsabili dei Servizi, pur richiedendo variazioni degli stanziamenti di bilancio, hanno inoltre segnalato l'inesistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa;

RICHIAMATO l'art. 193 comma 3, in base al quale *"Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2"*;

RICHIAMATO l'art. 109 del D.L. 18/2020, ai sensi del quale, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso. L'utilizzo della quota libera dell'avanzo di cui al periodo precedente è autorizzato, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all'80 per cento della medesima quota, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che il medesimo art. 109 del D.L. 18/2020 disciplina la possibilità, fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, di utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico;

RICHIAMATO il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

- a) nel bilancio in sede di assestamento;
- b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri;

CONSIDERATO che la verifica della congruità del FCDE è condizione essenziale per poter applicare durante l'esercizio l'avanzo di amministrazione e che, come indicato dalla stessa Corte dei Conti - Sezione Autonomie con la delibera 8/SEZAUT/2018/INPR, risulta fondamentale il coinvolgimento di tutti i responsabili della gestione delle entrate nel calcolo iniziale e nell'adeguamento del fondo crediti dubbia esigibilità, con il coordinamento del responsabile del servizio economico finanziario e la necessità che l'organo di revisione verifichi la regolarità del calcolo del predetto fondo ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento;

DATO ATTO, infatti, che i fondi e gli accantonamenti costituiscono uno strumento contabile preordinato a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di una certa quantità di risorse necessarie a bilanciare sopravvenienze che possano pregiudicarne il mantenimento durante la gestione; la previsione di dette poste deve essere congrua, da un lato, affinché la copertura del rischio sia efficacemente realizzata e, dall'altro, affinché lo stanziamento in bilancio non sottragga alla gestione risorse in misura superiore al necessario;

VISTA pertanto l'istruttoria compiuta dal Settore Finanziario, in collaborazione con tutti i servizi dell'Ente, in merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione, anche in considerazione di quanto indicato ai paragrafi precedenti, in base alla quale è emersa la seguente situazione:

- fondo crediti dubbia esigibilità accantonato in bilancio: congruo;
- fondo crediti dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione: congruo;

VERIFICATO l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva, e ritenuto sufficiente in relazione alle possibili spese impreviste fino alla fine dell'anno, con conseguente non necessità di integrare l'importo;

VERIFICATO inoltre l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva di cassa, e ritenuto sufficiente in relazione alle possibili necessità di cassa impreviste fino alla fine dell'anno, con conseguente non necessità di integrare l'importo;

DATO ATTO che è stata compiuta dai vari servizi comunali la verifica dell'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni, così come indicato dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, e ritenuto di non dover adeguare gli stanziamenti relativi ai fondi pluriennali vincolati di spesa, conformemente ai cronoprogrammi delle opere pubbliche, anche in funzione di quanto espressamente previsto dal principio contabile stesso - punto 5.4, in merito alla costituzione del fondo pluriennale vincolato in

relazione alle spese concernenti il livello minimo di progettazione ed alla sua conservazione nel tempo per le spese non ancora impegnate;

VISTA pertanto la variazione di assestamento generale di bilancio, predisposta in base alle richieste formulate dai responsabili, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di cassa), al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio, riportate nei seguenti allegati:

- All. 1) Relazione tecnico-finanziaria;
- All. 2) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 – competenza e cassa;
- All. 3) Quadro di controllo degli equilibri;
- All. 4) Riepilogo della variazione;
- All. 5) Equilibri completo

RITENUTO di dover procedere all'approvazione delle variazioni sopra citate, ai sensi dell'art. 175 comma 8 e dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO che la variazione di bilancio non comprende modifiche agli stanziamenti di capitoli di spesa relativi ad incarichi professionali esterni e pertanto il limite per i predetti incarichi rimane invariato;

EVIDENZIATO che il bilancio di previsione, per effetto della citata variazione, pareggia nel seguente modo:

	Competenza Entrata/Spesa	Cassa Entrata	Cassa Spesa
Esercizio 2020	€ 6.514.674,74	€ 9.174.144,98	€ 9.171.045,87
Esercizio 2021	€ 5.431.688,04		
Esercizio 2022	€ 5.431.688,04		

VISTO l'art. 239, 1° comma, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l'espressione di apposito parere da parte dell'organo di revisione;

PRESO ATTO che l'Organo di Revisione si è espresso, ai sensi dell'art. 239 comma 1° lettera b), in ordine alla presente variazione con nota prot. n. 5681 del 03/08/2020 ;

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

CON VOTI 9 favorevoli 3 contrari (Dellacecca, Vezzali, Turra).

DELIBERA

1) DI APPROVARE la variazione di assestamento generale, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di riserva di cassa), al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, variazione che si sostanzia nei seguenti allegati:

- All. 1) Relazione tecnico-finanziaria;
- All. 2) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 – competenza e cassa;

- All. 3) Quadro di controllo degli equilibri;
 All. 4) Riepilogo della variazione;
 All. 5) Equilibri completo.

2) **DI DARE ATTO** che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio, come da attestazioni dei Responsabili dei Servizi;

3) **DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del permanere di una situazione di equilibrio di bilancio e pertanto della non necessità di adottare misure di riequilibrio;

4) **DI DARE ATTO**, altresì, che con la presente variazione vengono variati tutti gli strumenti di programmazione finanziaria, già approvati in sede di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, richiesti dalla normativa vigente, in particolare il DUP 2020/2022;

5) **DI DARE ATTO** che in seguito alla variazione di cui alla presente deliberazione viene consentito il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione sia di competenza che dei residui, come dimostrato nell'allegato seguente:

All. 3) Quadro di controllo degli equilibri;

7) **DI DARE ATTO** che la presente variazione non comprende modifiche agli stanziamenti di capitoli di spesa relativi ad incarichi professionali esterni e pertanto il limite per i predetti incarichi rimane invariato;

8) **DI DARE ATTO** che il bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, pareggia nel seguente modo:

	Competenza Entrata/Spesa	Cassa Entrata	Cassa Spesa
Esercizio 2020	€ 6.514.674,74	€ 9.174.144,98	€ 9.171.045,87
Esercizio 2021	€ 5.431.688,04		
Esercizio 2022	€ 5.431.688,04		

10) **DI DARE ATTO** che l'Organo di Revisione si è espresso con proprio parere prot. n. 5681 del 03/08/2020 ;

11) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2020;

Successivamente, a seguito di separata votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI n. 9 favorevoli n. 3 contrari, essendo n. 12 Consiglieri presenti di cui votanti 12;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000.



COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA

Provincia di Ferrara

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
F.to Pezzolato Paolo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Montemurro Francesco

Proposta N. 22
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI

OGGETTO: Articoli 175 e 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio - Bilancio di previsione finanziario 2020-2022.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 30-07-2020

IL RESPONSABILE
F.to Tiengo Tonino
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 30-07-2020

IL RESPONSABILE
F.to Tiengo Tonino
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)